



CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n. 53 del 16/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI PERIODO DI MASSIMO RISCHIO DAL 15 GIUGNO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022

IL DIRIGENTE AREA III^A

PRESO ATTO che il periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2022 è classificato di massimo rischio di incendio boschivo e per tale periodo viene dichiarato “*lo stato di grave pericolosità*”;

CONSIDERATO che le giornate di Sabato e Domenica nonché tutti i giorni festivi fino al 30 settembre 2022, vengono individuati come giorni di “*allerta*”;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”

VISTA la Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39, articolo 65;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17;

VISTA la Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 152/2006e ss. mm. ii. “norme in materia ambientale”;

VISTO il D.Lgs. 1/2018 “Codice della protezione Civile”;

VISTO lo Statuto Comunale;

SENTITI i pareri degli Uffici competenti;

ORDINA

nel periodo di massimo rischio d’incendio boschivo per il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità, è vietato, nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato od immediato di incendio. Pertanto in tutto il territorio comunale, **dal 15 giugno al 30 settembre 2022**, è vietato bruciare nei campi, anche quelli incolti: stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie, graminacee e leguminose, sfalci ed erbe infestanti, nonché arbusti e sterpaglia lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati.

ai sensi dell’art. 38, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 1995 n. 17, per gli abbruciamenti per interventi di prevenzione antincendio, autorizzati, si intendono quelli per i quali sia stata inoltrata, con congruo anticipo, la domanda al Comando Carabinieri Forestale Lazio di Rocca di Papa (RM), competente per territorio e per i quali risulta rilasciata espressa autorizzazione.

Nel periodo di massimo rischio incendio (dal 15 giugno al 30 settembre), quanto indicato in deroga dal comma 2 dell'art. 38 della L.R. 17/1995, è subordinato alla medesima autorizzazione al fine di prevenire la perdita di controllo delle operazioni di abbruciamento.

Nella richiesta di autorizzazione all'abbruciamento, che dovrà essere presentata al Comando Carabinieri Forestale Lazio di Rocca di Papa (RM), competente per territorio, con modalità che garantiscano la certezza della data, almeno 15 giorni prima dell'evento, dovranno essere specificati:

- a) generalità dell'esecutore e/o del responsabile delle operazioni di abbruciamento, il quale assume le responsabilità civili e penali per eventuali incendi che si dovessero verificare a causa di omissioni o di irregolarità compiute prima, durante e dopo l'abbruciamento medesimo;
- b) ubicazione del terreno sul quale l'abbruciamento avrà luogo;
- c) data, ora d'inizio e presunta ora del termine;
- d) numero e nominativi delle persone impegnate nell'operazione;
- e) prescrizioni tecniche (già disposte dall'Autorità forestale o proposte dall'esecutore e/o dal responsabile dell'operazione di abbruciamento) da attuare per evitare il rischio di propagazione di incendio quali:
 - ✓ ampia fascia di isolamento, priva di materiale infiammabile, se a meno di 100 metri dai boschi, rifornimenti o depositi di carburante e imposte di legname;
 - ✓ procedere per settori controvento;
 - ✓ eventuale disponibilità di acqua e/o attrezzatura antincendio;
 - ✓ altri eventuali interventi preventivi disposti a seconda dei casi specifici;
 - ✓ assoggettamento ad eventuali motivi ostativi all'esecuzione dell'operazione, quali ad esempio, la presenza di forte vento e/o le alte temperature delle ore centrali del giorno.

L'autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Forestale previo accertamento dello stato dei luoghi, dovrà contenere l'indicazione dell'arco temporale di validità della medesima e le modalità di esecuzione, alle quali gli interessati dovranno strettamente attenersi pena l'immediata revoca, e dovrà essere esibita, su richiesta, agli agenti della forza pubblica ed al personale adibito al servizio antincendio.

Gli abbruciamenti autorizzati dovranno effettuarsi, previo avviso al Comando Carabinieri Forestale Lazio di Rocca di Papa (RM), competente per territorio, nel giorno e nelle ore comprese tra le 10.00 e le 18.00.

Dovranno altresì essere immediatamente sospese le operazioni di abbruciamento, di iniziativa del responsabile o per disposizione dell'Autorità Forestale, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla, dandone tempestivo avviso pubblico.

Al termine della sospensione l'Autorità Forestale provvederà alla nuova calendarizzazione degli abbruciamenti.

Le comunicazioni previste nelle presenti disposizioni dovranno contenere l'esatta indicazione dei luoghi d'intervento e tutti gli elementi di reperibilità del richiedente.

Nel periodo di grave pericolosità per massimo rischio di incendio boschivo le Autorità Forestali possono disporre motivate sospensioni o rinvii delle operazioni di abbruciamento.

A quanto disposto, nelle aree boscate solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate ventose, sono ammesse le seguenti deroghe:

- 1) per l'accensione di fuochi di insediamenti turistico-ricreativi, ma solo in aree idonee e specificatamente attrezzate, individuate e realizzate da Enti Locali, da altre Amministrazioni o da privati, purchè dotate di mezzi estinguenti per numero e qualità;
- 2) per l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui d'interventi silvicolture, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, in rapporto alle esigenze di prevenzione incendi boschivi e restando comunque subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi

a cura del Comando Carabinieri Forestale Lazio di Rocca di Papa (RM), competente per territorio;

- 3) per l'accensione di fuochi, sempre subordinata ad apposita autorizzazione, finalizzata alle operazioni connesse alla colturale ed economica dei fondi destinati alla produzione di impianti arborei, con particolare riferimento ai castagneti coltivati per la raccolta del frutto, falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato.

E' vietata l'accensione di fuochi in terreni boscati e in tutti quelli posti ad una distanza inferiore a metri 100 dalle zone boscate.

E' pure vietato, all'interno delle aree boscate, l'uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone.

Inoltre i conducenti di autoveicoli a marmitta catalitica o di macchine operatrici utilizzate in attività boschiva, devono evitare le fermate del mezzo a caldo su materiale seccaginoso o comunque soggetto ad infiammarsi.

Agli operatori che usino all'aperto, in zone con materiale seccaginoso, strumenti ed attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, ecc.) è fatto l'obbligo di realizzare preventivamente un'ideale fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.

Similmente è reso obbligatorio durante l'uso di macchine agricole (falciatrici, mietitrebbia, ecc.) disporre sul posto di idonea attrezzatura antincendio nonché personale sufficiente ad evitare le eventuali propagazioni del fuoco.

Di detta attività dovrà essere data preventiva comunicazione al Comando Carabinieri Forestale Lazio di Rocca di Papa (RM).

E' vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare su terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari o sigarette e qualsiasi altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni modo possa innescare il fuoco.

I rifornitori e depositi di carburante, di legna o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori del centro abitato, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa, ivi compreso, se ed in quanto dovuto, quello relativo alla prevenzione di incendi. I rispettivi proprietari o gestori dovranno predisporre nell'intorno, idonee fasce di isolamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile.

Entro il 15 luglio i proprietari ed i conduttori di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali, l'ANAS, le Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione Provinciale, il Comune di Ariccia, l'ENEL, ecc. sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l'area limitrofa alla strada e alle recinzioni e le scarpate stradali e ferroviarie.

L'ENEL e i proprietari o conduttori di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette cabine per un raggio di almeno 5 metri.

Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricovero del bestiame.

Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di immobili siti alla periferia del centro abitato dovranno provvedere alla realizzazione di idonee fasce protettive prive di materiali infiammabile.

E' vietata l'eliminazione di sterpi, fieno o sterpaglie secche e la ripulitura delle scarpate con l'uso del fuoco; nel caso in cui debba usarsi il fuoco, dovrà essere inoltrata preventiva richiesta scritta al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio per l'ottenimento della relativa autorizzazione.

È vietato esercire l'attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli e incolti dovranno adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

1. perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombrato da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di:
 - a. terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - b. terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
 - c. terreni incolti
2. le operazioni di interrimento delle stoppie devono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il 10 agosto 2021;
3. ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della Legge regionale 19.09.1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per la profondità di almeno 5 metri;
4. ripulitura ed eliminazione di materiale legnoso secco, ancora in piedi od a terra, nella porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade comunali, provinciali, statali, per una fascia di almeno 20 metri di profondità.

Nelle aree e nei periodi di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo e di “allerta” **sono vietate** inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della Legge 21.09.2000 n. 353, tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescamento di incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni sopra impartite.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati o inerbiti del territorio comunale.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dall'art. 10 della Legge 21.11.2000 n. 353 oltre che, in virtù della decisione adottata con la deliberazione della giunta comunale n. 217 del 19 ottobre 2017, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00), qualora il pagamento avvenga entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

I proprietari confinanti con le infrastrutture stradali hanno l'obbligo di mantenere le siepi, gli impianti arborei e tutta la vegetazione presente lungo la recinzione di confine in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie.

Hanno altresì l'obbligo di sfrondare e/o tagliare i rami degli impianti arborei che impediscono l'irradiazione della luce dagli impianti di illuminazione pubblica.

La mancata osservanza del presente obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada.

Chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a segnalarlo al Corpo Forestale dello Stato al numero telefonico 1515, oppure ai Vigili del Fuoco al numero unico d'emergenza 112 od in alternativa alla Sala Operativa Regionale al numero telefonico 803555.

Chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige le operazioni di spegnimento è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

L'inosservanza della presente Ordinanza, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti normative e/o dal regolamento comunale e di Polizia Urbana, comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria in base all'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente procedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio oppure in, via alternativa, ricorso al Prefetto di Roma nei termini previsti rispettivamente di 60 e 30 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione all'Albo.

Può essere, altresì, proposto ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione dell'ordinanza in alternativa al ricorso al TAR.

Ai sensi dell'Art. 8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il Vice Comandante della Polizia Municipale Comm. Filippo Alera.

Si dispone la trasmissione della presente Ordinanza a:

1. Prefettura di Roma;
2. Regione Lazio – Direzione Regionale Protezione Civile – Area Volontariato Enti Locali - Sala Operativa Regionale;
3. Città metropolitana di Roma;
4. al Comando Carabinieri Forestale Lazio di Rocca di Papa (Roma);
5. Stazione Carabinieri di Ariccia;
6. Stazione Carabinieri di Cecchina;
7. Commissariato P.S. di Albano Laziale;
8. Vigili del Fuoco;
9. C.O.I. Albano Laziale;
10. Gruppo Comunale di Protezione Civile;
11. Gruppo Protezione Civile "La Fenice 2010"
12. Area I;
13. Area II;
14. Società "Enel" distribuzione energia elettrica;
15. Società "Terna" rete energia elettrica;
16. Società "2 i rete gas" distribuzione gas;
17. Ferrovie dello Stato;
18. Astral;
19. Direzione provinciale ANAS.

Il Comando Carabinieri Forestale Lazio di Rocca di Papa, il Comando di Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco, il Gruppo Comunale di protezione Civile, i Dirigenti dei

Settori Comunali interessati, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione del presente provvedimento.

Responsabile Delegato Area Iii°
Alera Filippo / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente